

BANDO PER L'ACCESSO INDIVIDUALE ALLA MISURA 19 SOTTOMISURA 19.2 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE DEL GAL MONTAGNA LEADER AZIONE 1.8 "SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO LOCALE AGROALIMENTARE".

- AVVISO DI RETTIFICA -

Il Consiglio di Amministrazione del gruppo di azione locale Montagna Leader s. cons. a r.l. con sede in Maniago, nella seduta del 21 giugno 2018, ha approvato le modifiche sotto riportate al "Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.8 «Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare»", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 23 maggio 2018, a rettifica della definizione del sostegno concedibile, confermando l'applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 13 dicembre 2013 sugli aiuti "de minimis" e del termine di presentazione della domanda di sostegno tramite l'applicativo del SIAN a fronte di mancata funzionalità dello stesso.

Resta confermato il termine di presentazione della domanda di sostegno di cui all'art. 18, comma 1, lett. a) del Bando (23 luglio 2018).

Modifiche al Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.8 «Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare»

Articolo Unico – Modifica del Bando

1. L'art. 9 (Tipologia e aliquote del sostegno) del Bando per l'accesso individuale alla misura 19 sottomisura 19.2 del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, strategia di sviluppo locale del GAL Montagna Leader azione 1.8 «Sviluppo e innovazione del sistema produttivo locale agroalimentare», è sostituito dal seguente:

«Articolo 9 Tipologia e aliquote del sostegno

1. Il sostegno è erogato in conto capitale a titolo di «*de minimis*», ai sensi del Regolamento (UE) 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.
2. L'importo complessivo degli aiuti «*de minimis*» concessi al beneficiario, quale impresa unica definita ai sensi del regolamento (UE) 1407/2013, articolo 2, paragrafo 2, non può superare l'importo di 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari, cioè nell'anno in corso e nel biennio precedente.
3. Gli aiuti «*de minimis*» di cui al presente bando, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (UE) 1407/2013, possono essere cumulati con aiuti «*de minimis*» concessi a norma di altri bandi o regolamenti a condizione che non superino il massimale di cui al comma 2. Qualora la concessione del sostegno di cui al comma 1 comporti il superamento del massimale «*de minimis*» di cui al comma 2 il sostegno è interamente revocato.
4. Il beneficiario allega alla domanda di sostegno una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 e redatta utilizzando lo schema allegato F), attestante gli aiuti «*de minimis*» concessi nell'arco di tre esercizi finanziari oppure di non avere ricevuto, nel periodo di riferimento, aiuti «*de minimis*».
5. L'aliquota del sostegno è del 60%.
6. Il sostegno è calcolato applicando l'aliquota spettante al costo ritenuto ammissibile a seguito dello svolgimento dell'istruttoria e dei controlli di cui all'articolo 21 e, se del caso, ridotto fino al massimale di cui al comma 2».

2. Al comma 1 dell'art. 18 (Presentazione della domanda di sostegno) del Bando la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) in caso di mancata funzionalità del SIAN, debitamente comprovata, entro il termine sopra indicato, compila, sottoscrive e trasmette, esclusivamente mediante posta elettronica certificata all'indirizzo montagnaleader@pec.it , la domanda di sostegno, redatta a pena di inammissibilità utilizzando il modello di cui all'allegato A) e corredata della documentazione di cui all'articolo 19; entro 90 giorni dalla scadenza del termine di 60 giorni di cui sopra, riproduce la domanda in formato elettronico SIAN secondo le modalità indicate alla lett. a)».

3. L'Allegato C) (Dichiarazione sul regime di aiuti desiderato) è eliminato.

Maniago, 21 giugno 2018.

IL PRESIDENTE DEL GAL
MONTAGNA LEADER S. CONS. A R.L.
Gino Martinuzzo